

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9
20121 MILANO

Emanuela Civardi – Dottore Commercialista R.C.

Tel. +39 02 36504599
Fax. +39 02 8055678
studioiberati@studioiberati.it
www.studioiberati.it

Circolare del 1 ottobre 2014

Modelli F24: novità in vigore dall'1.10.2014

Indice

1. Premessa	2
2. Finalità	3
3. Oggetto	3
4. I soggetti interessati	3
5. Presentazione dei modelli F24 a zero	3
5.1 Compensazioni "verticali" o "interne" esposte nel modello F24	4
6. Presentazione dei modelli F24 con saldo a debito con compensazioni	4
6.1 Compensazioni "verticali" o "interne" esposte nel modello F24	5
7. Presentazione dei modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro senza compensazione	5
7.1 Versamenti rateizzati	6
7.2 Versamenti relativi alla stessa scadenza frazionati su più modelli F24	6
7.3 Versamenti con modalità alternative al modello F24	6
8. Tabelle riepilogative	7
8.1 Soggetti non titolari di partita Iva	7
8.2 Soggetti titolari di partitativi Iva	7

1. PREMESSA

L'art. 11 c. 2 D.L. n. 66 del 24.4.2014, conv. con L. 23.6.2014 n. 89, ha previsto ulteriori limiti alle modalità di presentazione dei modelli F24, relativamente:

- ai versamenti di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97;
- alle compensazioni effettuate.

Vengono, quindi, estesi gli obblighi di presentazione telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli Agenti della Riscossione, nei confronti dei contribuenti non titolari di partita IVA, per i modelli F24:

- a saldo zero;
- con saldo a debito, ma con compensazioni;
- con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro, senza compensazioni.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.10.2014 e quindi dai modelli F24 presentati a partire da tale data.

La presentazione dei modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, rimarrà quindi possibile solo qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA che effettuano versamenti fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni.

I nuovi limiti introdotti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia come:

- i limiti alla compensazione nel modello F24 dei crediti IVA annuali e trimestrali, in particolare:
 - la compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (modello TR) dalla quale emergono;
 - l'obbligo, per la compensazione di crediti (annuali o trimestrali) superiori a 5.000,00 euro annui, di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
 - l'obbligo, per la compensazione di crediti annuali superiori a 15.000,00 euro annui, che la dichiarazione IVA dalla quale emergono abbia il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo legale dei conti;
- i limiti alla compensazione nel modello F24 dei crediti relativi a imposte sui redditi (IRPEF o IRES), IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive. Per la compensazione di crediti superiori a 15.000,00 euro annui per ogni tributo, infatti, occorre che la dichiarazione dalla

quale emerge il credito abbia il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo legale dei conti;

- il divieto di compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate, di ammontare superiore a 1.500,00 euro.

2. FINALITA'

Le nuove disposizioni sono finalizzate ad una riduzione di costi riducendo i modelli F24 che transitano tramite gli intermediari della riscossione (banche, Poste e Agenti della Riscossione) e, conseguentemente, l'ammontare dei compensi riconosciuti a tali intermediari dall'Agenzia delle Entrate. Si ricorda, infatti, che sono già stati aboliti i compensi che erano riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai professionisti abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), per la trasmissione telematica dei modelli F24.

Un'ulteriore finalità è la più veloce disponibilità dei dati per eventuali controlli e per prevenire comportamenti indebiti in caso di compensazioni con l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

3. OGGETTO

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i versamenti che avvengono con il modello F24 sia che si tratti di tributi erariali, di tributi locali, di contributi previdenziali o assistenziali, di premi INAIL o di altre somme.

4. I SOGGETTI INTERESSATI

Le nuove disposizioni fanno riferimento alle tipologie di modelli F24 sopra individuati, in dettaglio:

- a saldo zero;
- con saldo a debito, ma con compensazioni;
- con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro, senza compensazioni

e non prevedono distinzioni tra categorie di contribuenti, siano essi soggetti titolari o non titolari di partita IVA.

Di conseguenza i nuovi vincoli sono destinati ad incidere sui versamenti con il modello F24 di tutti i contribuenti.

Si ricorda che a partire dall'1.1.2007 i soggetti titolari di partita IVA sono già tenuti ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari, fermi restando i vincoli già previsti in relazione alla compensazione dei crediti IVA.

5. PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 A SALDO ZERO

I modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo finale pari a zero, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Diventerà quindi obbligatorio l'utilizzo dei seguenti servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate:

- "*F24 on line*", cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del "*pincode*" di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;
- "*F24 web*", il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software; il pagamento avviene con un "ordine di addebito" sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell'Agenzia delle Entrate;
- "*F24 cumulativo*", riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo.

Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 a saldo zero:

- in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA;
- in via telematica, avvalendosi dei sistemi di *home/remote banking* collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di *home banking* offerti dagli istituti di credito o dalle Poste, sia da parte dei contribuenti titolari che non titolari di partita IVA.

Con riferimento ai contribuenti titolari di partita IVA, la presentazione dei modelli F24 a saldo zero unicamente mediante i suddetti servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate si applicherà anche in relazione alla compensazione di crediti IVA non superiori a 5.000,00 euro annui (per i quali è attualmente possibile utilizzare i sistemi di *home/remote banking*).

5.1 COMPENSAZIONI "VERTICALI" O "INTERNE" ESPOSTE NEL MODELLO F24

Ai fini in esame, potrebbero rilevare anche le compensazioni tra importi a debito e importi a credito della stessa imposta (c.d. compensazioni "verticali" o "interne"), ad esempio il credito IRPEF/IRES per l'anno precedente compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l'anno in corso, qualora tali compensazioni vengano esposte nel modello F24 e lo stesso chiuda a saldo zero.

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti ufficiali.

6. PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CON SALDO A DEBITO CON COMPENSAZIONI

Nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo positivo, ma siano state effettuate delle compensazioni, cioè qualora nel modello F24 vengano indicati importi a debito superiori agli importi a credito, la relativa presentazione dovrà avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

Diventerà quindi obbligatorio l'utilizzo dei servizi telematici "F24 *on line*", "F24 *web*" e "F24 cumulativo" dell'Agenzia delle Entrate oppure dei servizi telematici messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e dagli Agenti della Riscossione.

In relazione ai contribuenti non titolari di partita IVA, non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 in esame in formato cartaceo, presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione.

Con riferimento ai contribuenti titolari di partita IVA, si ricorda che:

- la compensazione di crediti IVA (annuali o trimestrali) superiori a 5.000,00 euro annui comporta l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- secondo quanto era stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate, in tutti i casi in cui il contribuente intende destinare alla compensazione crediti IVA (annuali o trimestrali) per un importo superiore a 5.000,00 euro annui, è opportuno utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia anche per la trasmissione dei modelli F24 contenenti singolarmente compensazioni IVA inferiori ai 5.000,00 euro ovvero la cui somma non ha ancora raggiunto il limite di 5.000,00 euro.

6.1 COMPENSAZIONI "VERTICALI" O "INTERNE" ESPOSTE NEL MODELLO F24

Anche nel caso in esame potrebbero rilevare le compensazioni tra importi a debito e importi a credito della stessa imposta (c.d. compensazioni "verticali" o "interne"), ad esempio il credito IRPEF/IRES per l'anno precedente compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l'anno in corso, qualora tali compensazioni vengano esposte nel modello F24 e lo stesso chiuda con un saldo a debito da versare.

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti ufficiali.

7. PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CON SALDO SUPERIORE A 1.000,00 EURO SENZA COMPENSAZIONI

L'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, si applicherà anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a 1.000,00 euro, senza che siano state effettuate delle compensazioni.

Si tratta, quindi, del caso in cui il modello F24 evidenzi un importo a debito superiore a 1.000,00 euro oppure comprenda più importi a debito che, sommati, diano un saldo finale superiore a 1.000,00 euro. Diventerà quindi obbligatorio l'utilizzo dei servizi telematici "F24 *on line*", "F24 *web*" e "F24 cumulativo" dell'Agenzia delle Entrate oppure dei servizi telematici messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e dagli Agenti della Riscossione.

Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 in esame in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA.

7.1 VERSAMENTI RATEIZZATI

Il suddetto limite di 1.000,00 euro riguarda il singolo modello F24.

In caso di versamento rateizzato di imposte e contributi, pertanto:

- se la singola rata (compresi gli interessi) supera l'importo di 1.000,00 euro, "scatterà" l'obbligo di presentazione telematica del modello F24;
- se, invece, la singola rata (compresi gli interessi) non supera l'importo di 1.000,00 euro, sarà possibile continuare ad utilizzare le attuali modalità di presentazione dei modelli F24, sempreché nello stesso modello F24 non vengano inseriti altri versamenti che, complessivamente, fanno superare la soglia e non vengano effettuate compensazioni.

7.2 VERSAMENTI RELATIVI ALLA STESSA SCADENZA FRAZIONATI SU PIÙ MODELLI F24

Al fine di evitare gli obblighi di presentazione telematica in esame, dovrebbe essere possibile suddividere tra diversi modelli F24 gli importi a debito da versare che scadono nello stesso giorno.

7.3 VERSAMENTI CON MODALITÀ ALTERNATIVE AL MODELLO F24

I nuovi vincoli non sono comunque applicabili qualora i versamenti vengano effettuati con modalità alternative al modello F24, laddove ciò sia previsto.

È il caso, ad esempio, dei versamenti IMU/TASI, i quali, in alternativa al modello F24, possono essere effettuati mediante bollettino di conto corrente postale.

Si ricorda, tuttavia, che i versamenti effettuati con il bollettino di conto corrente postale non possono essere compensati con crediti d'imposta o contributivi disponibili.

8. TABELLE RIEPILOGATIVE

Di seguito si propongono due tabelle riepilogative della nuova disciplina relativa alle modalità di presentazione dei modelli F24 che sarà in vigore dall'1.10.2014, distinguendo tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA.

8.1 SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Cartacei presso banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni	SÌ	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 a saldo zero	NO	NO	SÌ

8.2 SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Cartacei presso banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di	NO	SÌ	SÌ

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Cartacei presso banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici Agenzia delle Entrate
crediti diversi dall'IVA			
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) fino a 5.000,00 euro annui	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) oltre 5.000,00 euro annui	NO	NO	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	SÌ	SÌ

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Cartacei presso banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti diversi dall'IVA	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) fino a 5.000,00 euro annui	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) oltre 5.000,00 euro annui	NO	NO	SÌ
Modelli F24 a saldo zero, con	NO	NO	SÌ

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Cartacei presso banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici Agenzia delle Entrate
compensazione di qualunque tipologia di credito di qualunque ammontare			